Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 gennaio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una richiesta di referendum popolare . . . . Pag. 299

LEGGI E DECRETI

1974

LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713.
Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione . . . . . Pag. 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Titano » . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.
Sostituzione di un membro supplente della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari . . . . Pag. 301

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Officine meccaniche capriesi di Montisci & C., in Caprie . . . . Pag. 301

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Magos, in Leno . . . . Pag. 301

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società mercurifera Monte Amiata, stabilimento di Piancastagnaio . . . . . Pag. 302

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Redona, in Bergamo, gruppo Pirelli . . . . Pag. 302

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione O.T.E. (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze . . . . Pag. 302

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., in Prato. Pag. 303

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone internazionale delle industrie lattiero-casearie », in Parma . . . Pag. 303

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.
Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1975 . . Pag. 303

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva . . . . Pag. 304

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco di Milano S.p.a., in Milano, e sua messa in liquidazione coatta . . . . Pag. 304

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Lazzaro. Pag. 305

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna (anatomia ed istologia patologica) . . . . Pag. 305

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia. Pag. 305

Smarrimento di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale . . . . Pag. 305

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 305

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 305

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 305

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 305

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 305

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 305

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 305

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 306

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 306

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 306

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 306

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 307

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 308

Autorizzazione al comune di Lanusei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 308

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 308

Autorizzazione al comune di Jerzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 308

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 308

Ministero delle finanze:

Avviso di rettifica . . . . Pag. 309

Errata-corrige . . . . Pag. 309

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Leone di S. Marco » - Soc. coop. edilizia a r.l., in S. Angelo a Cupolo . . . . Pag. 309

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco di Milano, S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta . . . . Pag. 309

Regione Liguria: Variante al piano regolatore generale di Genova-Sampierdarena . . . . Pag. 309

Regione Emilia-Romagna: Variante al piano di ricostruzione del comune di Cotignola . . . . Pag. 309

Regione Toscana:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Terranova Bracciolini . . . . Pag. 309

Approvazione del piano di zona del comune di Terranova Bracciolini . . . . Pag. 309

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per esami, a un posto di segretario del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli. Pag. 310

Regione Toscana: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pistoia. Pag. 312

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno . . . Pag. 312

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 gennaio 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare sul seguente quesito: « Volete che siano abrogati gli articoli 842 del codice civile (approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) e gli articoli 29 e 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificati dagli articoli 8 e 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799 ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Emilia Levante n. 31/2 presso il settimanale « Terra e Vita ».

(254)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **713**.

Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1989.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Qualora le domande di finanziamento regolarmente presentate da imprese del Mezzogiorno nel termine previsto nel primo comma non esaurissero, anche se integralmente accolte, la riserva di cui all'articolo 6, lettera *a*), della legge 30 luglio 1959, n. 623, modificata dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649, la quota eccedente può essere utilizzata, previo parere del CIPE, per domande di finanziamento presentate da imprese del Centro-Nord.

Art. 2.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 74 miliardi ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 6 miliardi per l'anno 1975 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.

Art. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono soppressi.

I commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono sostituiti dai due seguenti commi:

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo è fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto fido massimo potrà essere elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa.

In tale fido massimo non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso potrà superare l'importo complessivo, per una stessa impresa artigiana, pari ad un terzo del fido massimo di cui al precedente comma ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dai due seguenti commi:

« Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento.

I prestiti di cui al precedente comma hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura ».

La lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'atto da cui risulta il credito, sempreché il privilegio abbia per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, deve essere trascritto nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile o, nel caso di beni mobili registrati, iscritto nei relativi pubblici registri ».

Art. 5.

Al dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 6.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673,

è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 2 miliardi.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 7.

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 10 miliardi per l'anno 1975, di lire 11 miliardi per l'anno 1976 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

Art. 8.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Art. 9.

I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelli stabiliti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397.

I tassi agevolati per i finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della presente legge sono stabiliti come segue:

per le zone depresse del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523: 4 per cento;

per le zone depresse del Centro-Nord, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614: 5 per cento;

per le rimanenti zone: 6 per cento.

I tassi agevolati di interesse stabiliti dal presente articolo si applicano ai finanziamenti per i quali si stipula il contratto a norma della presente legge.

Art. 10.

La lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituita dalla seguente:

« *b*) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi ».

Art. 11.

All'onere di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e del corrispondente capitolo per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Titano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nel *Giornale Ufficiale* annata 1948 - dispensa 29ª, dal quale risulta che il rimorchiatore « Titano », proveniente dalla Marina americana col nominativo « Atengo », è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1947;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5557 in data 1° ottobre 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Titano », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 agosto 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1974
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 330

(195)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1972, registro n. 11 Industria, foglio n. 99, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale di cui all'art. 13 della legge suddetta;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1973, registro n. 1 Industria, foglio n. 262 e 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1974, registro n. 8 Industria, foglio n. 108, con i quali si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri della commissione;

Visto il fonogramma in data 13 agosto 1974 con il quale il Ministero della marina mercantile designa come membro supplente il dott. Bruno Notari, in sostituzione del dott. Luigi Fabiani;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Bruno Notari è nominato membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari in sostituzione del dott. Luigi Fabiani.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1974
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 198

(150)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Officine meccaniche capriesi di Montisci & C., in Caprie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Officine meccaniche capriesi di Montisci & C. di Caprie (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Officine meccaniche capriesi di Montisci & C. di Caprie (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(140)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Magos, in Leno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Calzaturificio Magos di Leno (Brescia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Magos di Leno (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro ~~e la previdenza sociale~~
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(141)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società mercurifera Monte Amiata, stabilimento di Piancastagnaio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Società mercurifera Monte Amiata, stabilimento di Piancastagnaio ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società mercurifera Monte Amiata, stabilimento di Piancastagnaio;

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 marzo 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(137)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Redona, in Bergamo, gruppo Pirelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Redona di Bergamo, gruppo Pirelli ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Redona di Bergamo, gruppo Pirelli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 febbraio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(139)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione O.T.E. (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione O.T.E. (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze ha in corso

operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione O.T.E. (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(138)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze) con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974, 22 luglio 1974 e 25 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(136)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone internazionale delle industrie lattiero-casearie », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale delle industrie lattiero-casearie », che avrà luogo a Parma dal 3 all'8 maggio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(97)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692, che autorizza il governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 31, ultimo comma, del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975, che dà facoltà al Ministro per il

tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1975, recante norme per la emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1975 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino al 30 aprile 1975 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21, o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale, dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 289

(255)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1975, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975, sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1975 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 252.300.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 gennaio 1975.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 288

(256)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco di Milano S.p.a., in Milano, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1974, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Banco di Milano, società per azioni con sede in Milano, e la sottoposizione della stessa azienda alla amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della medesima banca per la messa in liquidazione della ripetuta azienda;

Considerato che nei confronti del richiamato Banco ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, primo comma, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in quanto sono state rilevate gravissime irregolarità nonchè accertate perdite di entità tale da superare largamente sia le riserve che il capitale sociale della azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco di Milano, società per azioni con sede in Milano, già in amministrazione straordinaria e lo stesso è posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Washington D. C., Ambasciata d'Italia, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Lazzaro

Con decreto 4 settembre 1974, n. 953/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di nuova formazione sulla sponda destra del torrente Savena in località Ponticella del comune di S. Lazzaro (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 mappale 628 della superficie di mq 133 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 1° marzo 1973 in scala 1:1000 con allegata proposta 22 febbraio 1973 dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna congiuntamente con l'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa con allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna (anatomia ed istologia patologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di anatomia ed istologia patologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(211)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(212)

Smarrimento di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott Ivano Borin, nato a Motta di Livenza (Treviso) il 9 agosto 1930, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Ferrara in data 14 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(55)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(195/M)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(196/M)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(197/M)

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(198/M)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(164/M)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.743.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(165/M)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.627.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(171/M)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(166/M)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(167/M)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Laino Borgo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(168/M)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.861.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(169/M)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(170/M)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(172/M)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Supersano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.003.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(173/M)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.053.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(174/M)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(175/M)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(176/M)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(177/M)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(178/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(179/M)

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Genoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(180/M)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(181/M)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Capolona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.011.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(182/M)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(183/M)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(184/M)

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(185/M)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(186/M)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(187/M)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(183/M)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(189/M)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(190/M)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(191/M)

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Gadoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(192/M)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 626.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(193/M)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(194/M)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 263.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

per la copertura del disavanzo economico

(199/M)

Autorizzazione al comune di Lanusei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Lanusei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(200/M)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(201/M)

Autorizzazione al comune di Jerzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Jerzu (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(202/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 10 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	647,55	647,55	647,40	647,55	647,55	647,50	647,50	647,55	647,55	647,55
Dollaro canadese	648,80	648,80	648,60	648,80	648 —	648,70	648,70	648,80	648,80	648,60
Franco svizzero	253,60	253,60	254,50	253,60	252,70	253,60	253,50	253,60	253,60	253,50
Corona danese	115,35	115,35	115,20	115,35	114,55	115,30	115,20	115,35	115,35	115,30
Corona norvegese	125,93	125,93	126 —	125,93	125,20	125,90	125,95	125,93	125,93	125,90
Corona svedese	159,87	159,87	159,70	159,87	159,30	159,86	159,75	159,87	159,87	159,85
Fiorino olandese	263,15	263,15	263 —	263,15	261,30	263,18	263,14	263,15	263,15	263,10
Franco belga	18,175	18,175	18,20	18,175	18,07	18,16	18,16	18,175	18,17	18,15
Franco francese	147,61	147,61	147,30	147,61	147,07	147,60	147,75	147,61	147,61	147,60
Lira sterlina	1524,60	1524,60	1524 —	1524,60	1518,40	1524,65	1523,90	1524,60	1524,60	1524,60
Marco germanico	272,57	272,57	272,30	272,57	272,30	272,55	272,33	272,57	272,57	272,55
Scellino austriaco	38,30	38,30	38,17	38,30	38,06	38,30	38,29	38,30	38,30	38,30
Escudo portoghese	26,48	26,48	26,50	26,48	26,30	26,48	26,45	26,48	26,48	26,45
Peseta spagnola	11,5325	11,5325	11,53	11,5325	11,49	11,52	11,5350	11,5325	11,53	11,50
Yen giapponese	2,1555	2,1555	2,16	2,1555	2,15	2,15	2,1540	2,1555	2,15	2,15

Media dei titoli del 10 gennaio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,975
» 5 % (Ricostruzione)	86,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	86 —
» 5 % (Città di Trieste)	86,50
» 5 % (Beni esteri)	82,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,15
» 5,50 % » » 1968-83	79,375
» 5,50 % » » 1969-84	81,10
» 6 % » » 1970-85	83,15
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,50
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	98,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,70
» poliennali 7 % 1978	92,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	647,525
Dollaro canadese	648,75
Franco svizzero	253,55
Corona danese	115,315
Corona norvegese	125,94
Corona svedese	159,81
Fiorino olandese	263,145
Franco belga	18,167
Franco francese	147,68
Lira sterlina	1524,20
Marco germanico	272,45
Scellino austriaco	38,295
Escudo portoghese	26,465
Peseta spagnola	11,534
Yen giapponese	2,154

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° gennaio 1974 al 31 gennaio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 4 maggio 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 3131, numero della tariffa 02.01-B-II-c: apporre la nota «*c*» a fianco dei prelievi indicati nelle colonne 4ª e 5ª relativi ai codici statistici 02.01-780, 02.01-820, 02.01-840, 02.01-850, 02.01-880, 02.01-920 e 02.01-940;

pag. 3132, numero della tariffa 15.01-A-I: apporre la nota «*c*» a fianco dei prelievi indicati nelle colonne 4ª e 5ª relativi al codice statistico 15.01-110;

pag. 3132, numero della tariffa 16.01-A: apporre la nota «*c*» a fianco dei prelievi indicati nelle colonne 4ª e 5ª relativi al codice statistico 16.01-100;

pag. 3133, numero della tariffa 16.02-A-II: apporre la nota «*c*» a fianco dei prelievi indicati nelle colonne 4ª e 5ª relativi al codice statistico 16.02-190;

pag. 3133, in calce alla tabella, dopo la nota (*b*), inserire la seguente nota:

«(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT sul valore in dogana della merce».

(32)

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 15 settembre 1972 al 29 settembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 ottobre 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 6914, numero della tariffa 04.04-D-II-b), codice 461000: in corrispondenza de «- la Svizzera...», nella colonna 4ª «Ammontare della restituzione», leggere «*38,00*» anzichè «*38,50*».

(31)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Leone di San Marco» - Soc. coop. edilizia a r.l., in S. Angelo a Cupolo.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1975 la società cooperativa di produzione e lavoro «Leone di San Marco», soc. coop. edilizia a r. l., in S. Marco a Monti di S. Angelo a Cupolo (Benevento), costituita per rogito dott. Michele Vetere in data 29 agosto 1949, rep. 3549/1305, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Santaniello.

(246)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco di Milano, S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 15 gennaio 1975, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco di Milano, società per azioni con sede in Milano, e pone lo stesso in liquidazione coatta, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. rag. Carlo Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940, viene nominato commissario liquidatore ed i signori dott. rag. Pericle Piatti, nato a Milano il 20 luglio 1910, avv. Luigi Pollini, nato a Rovigo il 3 settembre 1931, prof. dott. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Banco di Milano, società per azioni con sede in Milano, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Governatore*: BAFFI

(262)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale di Genova-Sampierdarena

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1974, n. 1921, è stata approvata una variante parziale al piano regolatore generale relativa alla sistemazione di un'area sita in Sampierdarena, località Belvedere.

Copia del suddetto decreto sarà depositata con gli atti allegati nella segreteria comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, comma sesto, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(155)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di ricostruzione del comune di Cotignola

Con delibera della giunta regionale 23 ottobre 1974, n. 2911 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. numero 3056/3052 nella seduta del 13 novembre 1974) è stata approvata la variante al piano di ricostruzione relativa alla sistemazione dell'area mercato delle erbe prospiciente il viale Matteotti, adottata dal comune di Cotignola (Ravenna) con deliberazione del consiglio comunale 7 agosto 1973, n. 132.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 5 dicembre 1974, n. 602, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(156)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Terranova Bracciolini

Con deliberazione della giunta regionale 27 novembre 1974, n. 13215, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Terranova Bracciolini (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(248)

Approvazione del piano di zona del comune di Terranova Bracciolini

Con deliberazione della giunta regionale 27 novembre 1974, n. 13216, è stato approvato il piano di zona delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Terranova Bracciolini (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(249)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a un posto di segretario del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 novembre 1973, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un segretario;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie:

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che abbiano il diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda o quello per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, Napoli, via Poggioreale n. 39, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione di limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna della cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: traduzione dall'italiano in inglese e dall'inglese in italiano rispettivamente di un brano di prosa italiano ed uno inglese scelti dalla commissione.

Prova pratica: copia dattilografica di un brano di prosa in lingua italiana scelto dalla commissione e scrittura stenografica sotto dettatura di altro brano.

Prova orale: traduzione all'impronta dall'inglese di un brano di prosa scelto dalla commissione e conversazione in detta lingua. Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Napoli, in via Poggioreale, 39, *presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.*

La data della prova scritta è fissata per il giorno 3 *marzo* 1975, *alle ore* 9, *e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.*

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di essa.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Napoli, addì 16 novembre 1973

Il presidente: FAGLIA

(12)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pistoia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 535 del 20 maggio 1971 con cui veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario del consorzio d'igiene e profilassi tra le provincie ed i comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole e del comune di Pescia;

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 535 del 23 marzo 1972 con il quale veniva riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 535/71 del 30 giugno 1972 di ammissione dei concorrenti al concorso;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 929 del 20 febbraio 1973 nomina della commissione giudicatrice del concorso, n. 5344 dell'11 settembre 1973 e n. 3101 del 3 aprile 1974 di modifica di essa;

Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice contenenti le risultanze finali del concorso ed accertata la regolarità del procedimento concorsuale;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta

di approvare le risultanze finali del concorso di cui alle premesse concernente la dichiarazione di idoneità del candidato dott. Carlo Stocchi con punti 160,841/240.

Con separato decreto sarà provveduto alla nomina del predetto candidato idoneo.

Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'ufficio medico provinciale di Pistoia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, della prefettura di Pistoia ed a quello dei comuni interessati, ed a cura dell'ufficio gabinetto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente: LAGORIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 840 dell'8 novembre 1974 con cui sono state approvate le risultanze finali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario del consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia di Pistoia ed i comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole e del comune di Pescia;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso nella persona dell'unico candidato dott. Carlo Stocchi;

Tenuto conto delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, il predetto candidato ha dichiarato di concorrere;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta

di nominare il dott. Carlo Stocchi ufficiale sanitario del comune di Pescia.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il sindaco del comune di Pescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato a cura dell'ufficio medico provinciale di Pistoia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, della prefettura di Pistoia ed a quello dei comuni interessati, ed, a cura dell'ufficio gabinetto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente: LAGORIO

(19)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7978 e n. 7979 in data 29 luglio 1974, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1969;

Vista la rinunzia della ostetrica Montanari Maria alla condotta ostetrica del consorzio di Lustra-Rutino;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Montanari Maria;

Considerato che l'ostetrica Benigno Ermelinda, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta del consorzio Lustra-Rutino;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

L'ostetrica Benigno Ermelinda è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del consorzio Lustra-Rutino.

Il sindaco di Lustra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 23 dicembre 1974

Il medico provinciale: MOLES

(10359)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750150)